

PROVVEDIMENTI DI DUE GIUDICI TUTELARI IN MERITO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

In base alle leggi vigenti le persone non completamente in grado di autodifendersi hanno il diritto, sancito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, di ottenere dal Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno (1).

Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il Giudice tutelare, competente in base alla residenza della persona in difficoltà, deve provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno. Il relativo decreto deve contenere l'indicazione «*degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno*».

Si tratta dunque di una funzione importantissima: la relativa procedura può essere intrapresa da qualsiasi congiunto, non richiede l'intervento di un legale ed è gratuita. Quale esempio positivo, in particolare per quanto concerne la tempestività della nomina, citiamo il decreto emesso dal Giudice tutelare del Tribunale di Milano, Olindo Canal il 6 aprile 2013, a seguito del ricorso presentato appena tre giorni prima.

Ricordiamo inoltre il provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Torino Roberta Collidà del 23 maggio 2016 riguardante un caso seguito dal Comitato per i diritti degli assistiti della Fondazione promozione sociale onlus. Si trattava di una signora anziana malata cronica non autosufficiente con esigenze socio-sanitarie indifferibili, ricoverata in una casa di cura. L'intervento del Giudice ha confermato il suo diritto all'accesso alle cure e alla continuità terapeutica che deve essere assicurata dall'Asl di residenza della persona.

Il Giudice «*rilevato che la signora A. B. [beneficiaria, ndr.] è ricoverata presso la struttura riabilitativa (omissis), rilevato che la beneficiaria non può essere dimessa, posto che le sue condizioni non sono buone e che occorre reperire altra soluzione per ricoveri alternativi; ritenuta l'assoluta necessità di disporre la proroga della collocazione presso la citata casa di cura sino a che venga trovata nuova struttura, anche*

al fine di non vanificare il prezioso lavoro finora effettuato, dispone la proroga della collocazione presso la citata casa di cura (...) invita l'Asl (omissis) a reperire struttura Rsa ove proseguire la cura. Urgentissimo».

Si noti che con lo stesso dispositivo, il Giudice aveva attuato una modifica del decreto di nomina del precedente amministratore di sostegno, che era l'Asl (omissis) (situazione a nostro avviso in palese conflitto di interessi, poiché si verifica coincidenza tra controllore e controllato, tra chi deve garantire le prestazioni socio-sanitarie e chi, nel caso queste vengano negate, deve esplicitamente richiederle, denunciando la mancata erogazione). Nel documento di nomina di un avvocato al ruolo di amministratore di sostegno al posto dell'Asl (omissis) il Giudice afferma che «*vista l'istanza di esonero dalla prosecuzione dell'incarico pervenuta da parte dell'Asl (omissis) già amministratore di sostegno in ragione della forte conflittualità con l'Ente e della richiesta manifestata dalla beneficiaria di avere come amministratore un'altra figura, è necessario nominare un nuovo amministratore di sostegno*».

Obblighi degli operatori socio-sanitari

Segnaliamo altresì che la legge in oggetto stabilisce quanto segue: «*I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza delle persone, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornire notizie al pubblico ministero*».

Per quanto riguarda le persone con disturbi psichiatrici è necessario che i Giudici tutelari stabiliscano che le dimissioni da ospedali e da case di cura private di detti soggetti – spesso disposte allo scopo di escludere gli infermi che richiedono prestazioni complesse – debbano essere previamente comunicate all'amministratore di sostegno che, in base alle leggi vigenti in materia di Sanità, può opporsi nei casi in cui le dimissioni stesse contrastino con le esigenze terapeutiche dell'infermo.

(1) L'amministrazione di sostegno è rivolta alla «*persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*».